

-7 OTT. 2010

Prot. n.

OGGETTO: Schema di statuto proposto dal CNR trasmesso con nota n. 59965 dell'\$\frac{1}{2}\$1 agosto 2010, acquista agli atti di questo Ministero in data 11 agosto 2010 (prot. 1520/10)

Con riferimento allo schema di statuto in oggetto, sulla base dell'istruttoria formulata dai competenti uffici, si osserva quanto segue.

Lo Statuto descrive adeguatamente il ruolo e la missione dell'Ente in linea con le caratteristiche di competenza scientifica demandategli, ed appare sostanzialmente conforme ai principi e alle disposizioni del decreto legislativo di riordino ed agli indirizzi specifici.

Premesso che l'impostazione di fondo dello Statuto è senz'altro valida e comporta una positiva valutazione degli aspetti ed elementi più qualificanti, si ritiene che alcuni questioni dello stesso, anche di non secondaria rilevanza (puntualmente indicate e analizzati nella "scheda osservazioni allegata") richiedono interventi di rettifica e adeguamento delle relative norme.

Si evidenzia che l'art. 7 dello Statuto prevede la composizione a sette del consiglio di amministrazione, assumendo il carattere di persistente vigenza e specialità della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 213/2009.

In proposito si nutrono dubbi in merito al fatto che la norma in questione non sia stata oggetto di implicita abrogazione da parte dell'articolo 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito il legge n. 122/2010 (sopravvenuto al riordino legislativo degli enti pubblici di ricerca), norma la quale stabilisce che il consiglio di amministrazione di tutti gli enti pubblici sia costituito da un numero non superiore a cinque componenti. In merito, al fine di fornire a codesto Ente indicazioni il più possibile aderenti a quanto previsto dall'attuale contesto normativo, si è ritenuto di acquisire l'avviso del Ministero dell'Economia e delle Finanze circa l'applicabilità della normativa sopravvenuta (che non riguarda soltanto la composizione dei Consigli d'Amministrazione degli Enti) agli enti di ricerca. Il predetto Dicastero ha assicurato che si esprimerà in tempi brevi.

Ci si riserva, pertanto, di precisare nel più breve tempo possibile se in parte qua lo Statuto debba essere modificato in modo che la composizione del Consiglio d'Amministrazione sia regolata in conformità a quanto previsto dall'art. 6 citato.

Lo stesso statuto rinvia, inoltre, a ulteriori norme di organizzazione e funzionamento e successivi atti organizzativi la definizione dell'articolazione della struttura degli uffici, rinviando a tale fase

anche i propositi di riduzione del numero dei dipartimenti e degli istituti. Nel merito si ritiene necessario prevedere una maggiore definizione degli elementi organizzativi dell'Ente, anche introducendo un principio di possibile snellimento e contenimento delle strutture organizzative, con previsione di un limite massimo.

In relazione a quanto precede si chiede di riesaminare l'Atto sulla base delle predette osservazioni, al fine di apportare talune modifiche ed integrazioni per la prevista approvazione ministeriale, ai sensi dell'articolo 7 del DLgs 213/2009.

A tale proposito, gli Uffici della competente Direzione Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca sono a disposizione per eventuali ulteriori esigenze di chiarimenti e collaborazione. Confidando nel proficuo completamento dell'opera e certo di un sollecito riscontro, colgo l'occasione per formulare al Consiglio di Amministrazione ed agli Esperti i miei più vivi ringraziamenti per la disponibilità e la collaborazione fornita.

D'ORDINE DEL MI<u>NIST</u>RO IL_ICAPO DI GABINETITO



DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'AFAM E PER LA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA Ufficio III

SCHEDA OSSERVAZIONI

RIFERIMENTI

CONTROLLO E APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Attuazione legge 27 settembre 2007, n. 165 e decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, in materia di riordino degli enti di ricerca.

Trasmissione con nota n. del 59965 dell'11 agosto 2010, acquisita agli atti di questo Ministero in data 11 agosto con prot. n. 1520.

RILIEVI E OSSERVAZIONI

Dall'analisi dello statuto emerge, nel complesso, una valida impostazione ed una positiva valutazione degli aspetti ed elementi più qualificanti.

Sul piano della impostazione generale, tuttavia, il rilievo di maggior consistenza è quello da effettuarsi in relazione alla norma statutaria che prevede la composizione a sette del consiglio di amministrazione, assumendo il carattere di persistente vigenza e specialità della disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n.213/2009.

In proposito si nutrono dubbi in merito al fatto che la norma in questione non sia stata oggetto di implicita abrogazione da parte dell'articolo 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito il legge n. 122/2010 (sopravvenuto al riordino legislativo degli enti pubblici di ricerca) norma la quale stabilisce che il consiglio di amministrazione di tutti gli enti pubblici sia costituito da un numero non superiore a cinque componenti. In merito al fine di fornir a codesto Ente indicazioni il più possibile aderenti a quanto previsto dall'attuale contesto normativo si è ritenuto di acquisire l'avviso del Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'applicabilità della normativa sopravvenuta(che non riguarda soltanto la composizione dei Consigli d'Amministrazione degli Enti) agli enti di ricerca.Il predetto Dicastero ha assicurato che si esprimerà in tempi brevi.

Ci si riserva, pertanto, di precisare nel più breve tempo possibile se in parte qua lo Statuto deve essere modificato in modo che la composizione del Consiglio d'Amministrazione sia regolata in conformità a quanto previsto dall'art.6 citato.

Lo stesso statuto rinvia, inoltre, al regolamento di organizzazione e funzionamento ed all'atto di organizzazione complessiva degli uffici i propositi di riduzione del numero dei dipartimenti e degli istituti.

Anche in proposito si ritiene di dove evidenziare che in sede di statuto si rende necessario introdurre un principio tassativo tendente ad una riduzione e contenimento delle strutture organizzative con previsione di un limite massimo.

Si rilevano, infine, ulteriori punti di significativa rilevanza, di seguito analiticamente illustrati, rispetto ai quali è necessario assicurare una maggiore conformità normativa e di indirizzi, mediante un limitato intervento di rettifica e di adeguamento:



DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'AFAM E PER LA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA Ufficio III

Art.3, comma 1 "In coerenza con gli atti di indirizzo e con le direttive adottati con decreto del Ministro, il CNR:..."

Considerato che il CNR è il più grande ente di ricerca credo che nell'articolo che descrivere la sua missione non possa non esserci un riferimento esplicito al Piano Nazionale per la Ricerca che è punto di riferimento essenziale per la programmazione di qualsiasi attività di ricerca. E' necessario eliminare la locuzione "adottati con decreto". Infine si ritiene che nell'elenco analitico è necessario prevedere anche la funzione di coordinamento delle attività polari, di cui all'articolo 9, comma 2, del D. Lgs. 213/09.

Art. 4, comma 1, lettera d: " Il CNR... adotta misure organizzative volte a tutelare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, applica norme anti-discriminatorie e promuove le pari opportunità; "

E' più appropriato usare l'espressione "adotta misure" in luogo di "applica norme".

Art.6 comma 1 lett. a): prevede che il Presidente fra l'altro "convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il consiglio scientifico, stabilendone l'ordine del giorno"

La norma deve essere modificata poiché chi è titolare di funzioni di indirizzo strategico come il Presidente dell'ente non può essere titolare di funzioni consultive e comunque essere componente dell'Organo a cui è attribuita la titolarità delle stesse.

Art. 7, comma 1: "Il Consiglio di amministrazione è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta."

Come già anticipato si fa riserva di comunicare nel più breve tempo possibile se la norma in questione dovrà essere oggetto di modifica per conformare la composizione del consiglio d'amministrazione di codesto ente al disposto dell'articolo 6, comma 5, del D.L. n. 78/2010, convertito il legge n. 122/2010.

E', comunque, necessario esplicitare che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Art.6 comma quarto: "In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente".

Non è dato comprendere se si tratta di Vice Presidente scelto dal Presidente ovvero con altre modalità(in precedenza vi era coincidenza fra Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione- eletto in seno all'Organo- e Vice Presidente dell'Ente) e comunque dovrebbe essere precisato che in nessun caso al Vice Presidente può spettare indennità di carica (anche se gli dovessero essere delegate funzioni dal Presidente)



DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'AFAM E PER LA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA Ufficio III

Art. 7, comma 3, lettera b: "Il Consiglio di Amministrazione.... delibera il documento di visione strategica decennale e il piano triennale di attività, ivi incluso il fabbisogno del personale, sentito il consiglio scientifico;"

Appare necessario citare che la delibera di visione strategica decennale e il piano triennale di attività, e relativi aggiornamenti annuali, è adottata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs n. 213/09.

Art. 7, comma 3, lettera c: "Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali e le relative relazioni; "

l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale e le relative relazioni, deve includere la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente.

Art. 7, comma 3, lettera d: "Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta lo statuto, i regolamenti dell'ente e le loro modificazioni sentito il consiglio scientifico;"

E' necessario prevedere che il Consiglio delibera, ai sensi degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 213/09, con almeno una maggioranza qualificata per l'approvazione dello statuto e delle sue modificazioni, sentito il consiglio scientifico.

Inoltre, nell'elencazione analitica delle competenze del Consiglio di Amministrazione, appare necessario includere i seguenti compiti:

- approvazione della dotazione organica e delle relative variazioni, da sottoporre alla predetta procedura di valutazione ed approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 213/2009;
- deliberazione della organizzazione complessiva dell'ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni, da sottoporre a valutazione ed approvazione ministeriale;
- deliberazione dell'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, la definizione della figura e delle competenze del datore di lavoro, l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti ed addetti alla sicurezza lavoro;
- deliberazione sulla partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, da sottoporre ad approvazione ministeriale;
- deliberazione sulla costituzione o partecipazione a fondi di investimento ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo di riordino;
- approvazione delle convenzioni e degli accordi quadro con le università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati nazionali o internazionali;
- approvazione degli adempimenti di carattere generale previsti dal CCNL;



DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'AFAM E PER LA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA L'Ifficio III

deliberazione su ogni altro argomento di interesse dell'ente non demandato ad altri
organi dalla legge e dai regolamenti interni.

Si suggerisce, infine, l'opportunità di definire la tipologia di delibere immediatamente esecutive e non, queste ultime in quanto soggette ad approvazione ministeriale.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano in qualità di osservatori i componenti del Collegio dei revisori dei conti ed il Magistrato della Corte dei conti.

Art. 8, comma 4: " Il Presidente del CNR presiede, convoca e determina l'ordine del giorno del consiglio scientifico."

Si invita a verificare l'effettiva opportunità che il Presidente del CNR presieda il consiglio scientifico.

Art. 8, comma 5, lettera a: "Il consiglio scientifico ... esprime parere sul documento decennale di visione strategica, sul piano triennale, sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo annuali;"

La norma per le ragioni già anticipate in relazione all'art. 6 comma 1 lett. a) in cui è stata inserita previsione analoga deve essere modificata. Probabilmente la miglior soluzione sarebbe quella di prevedere che sia l'Organo stesso a individuare il proprio Presidente mediante elezione.

Art. 9, comma 2 "Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi e tre componenti supplenti, iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il componente effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Possono essere nominati componenti del collegio dei revisori dei conti magistrati appartenenti al ruolo della Corte dei conti."

Si rende necessario precisare che almeno un componente effettivo e un componente supplente del Collegio dei Revisori sono designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca altrimenti la norma potrebbe essere interpretata nel senso che il potere di nomina non comprende il potere di designare come è confermato dal fatto che il Presidente e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. Si ricorda, inoltre che per il Presidente non è previsto il membro supplente.

Infine la disposizione relativa alla possibilità di nominare quali componenti del Collegio magistrati della Corte dei Conti appare pleonastica e, quindi, non necessaria, anche perché porrebbe l'ulteriore esigenza di distinguere tra magistrati in servizio e/o in pensione.

Art. 10 "Organismo Indipendente di valutazione delle prestazioni - OIV"



DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'AFAM E PER LA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA Ufficio III

L'articolo deve essere meglio coordinato con le nuove disposizioni sul Sistema Nazionale di Valutazione della Ricerca (ANVUR).

Va valutata l'opportunità di separare la valutazione dei risultati scientifici da quella amministrativo-gestionale ed in tale ottica di utilizzare il consiglio scientifico per la valutazione dei risultati scientifici a supporto dell'ANVUR.

Art. 11, comma 3: "Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente."

La norma, che fa coincidere la durata dell'incarico del Direttore Generale con la scadenza del mandato del Presidente, non è chiara. Probabilmente siè inteso far coincidere la durata dell'incarico del Direttore con la durata del mandato del Presidente e se così è andrebbe precisato se l'eventuale anticipata cessazione dalla carica del Presidente comporta l'automatica cessazione dell'incarico del Direttore Generale.Inoltre devono essere precisiate le modalità di determinazione della retribuzione dovuta al Direttore Generale tenendo conto che l'art.27 del D.Lgs. vo 165/2001 prevede espressamente che "1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione." e l'art.24 comma secondo del medesimo decreto prevede espressamente che " Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformità e perequazione.".

Si ritiene, inoltre,opportuno che in prima applicazione dello Statuto tenuto conto della specificità di codesto Ente e della necessità di dare nell'immediato attuazione a importanti processi di riordino dell'assetto organizzativo dell'Ente la nomina del Direttore Generale sia riservata al Ministro.

Art. 12, comma 1: "Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca nei quali è presente il CNR."

Per il Presidente ed il Direttore Generale appare necessario estendere il principio a tutte le società secondo i principi di carattere generale. È inoltre necessario richiamare le vigenti disposizioni normative in materia di incompatibilità e conflitti di interessi.



DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'AFAM E PER LA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA Ufficio [1]

Art.12, comma 2: "Il presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni"

Sarebbe opportuno integrare il comma con il riferimento all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e smi.

Art. 12, comma 3: "Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

E' necessario chiarire che, con riferimento ai direttori di dipartimento e di istituto, valgono le disposizioni del CCNL di riferimento, nonché del regolamento del personale.

Per quanto concerne i richiami alle disposizioni legislative sulla dirigenza pubblica (articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) va altresì inteso che gli stessi sono applicabili dall'ente nei ristretti limiti ammessi da tale normativa ed in relazione alle disponibilità previste in organico, comunque tenendo conto delle recenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e del numero delle posizioni dirigenziali.

Art.12, comma 4: "Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"

Si deve specificare che si tratta del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Art. 13"Dipartimenti"

E' necessario prevedere più compiutamente le strutture organizzative fondamentali dell'ente, nonché prevedere un numero massimo di sette macro-aree e dipartimenti che,in ogni caso, in ossequio al principio di razionalizzazione e tendenziale riduzione, efficientamento e semplificazione degli assetti organizzativi.

E' necessario verificare ed assicurare la coerenza e rispondenza con i dati relativi alle vigenti dotazioni organiche.

Art. 13, comma 9: "Il consiglio scientifico di dipartimento è nominato dal presidente previa delibera del consiglio di amministrazione"

Si deve precisare che la partecipazione al Consiglio Scientifico deve essere senza oneri per l'Ente, ai sensi del DL 78/2010, convertito in legge 28 luglio 2010, n. 122.

Art. 15" Istituti"

E' necessario prevedere un numero massimo di istituti, che in ogni caso deve rispondere al principio di razionalizzazione e possibile riduzione, efficientamento e semplificazione degli



DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'AFAM E PER LA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA Ufficio III

assetti. E' necessario verificare ed assicurare la coerenza e rispondenza con i dati relativi alle vigenti dotazioni organiche.

Art. 15 comma 1 Gli istituti hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza.

La norma dovrà essere oggetto di riformulazione poiché con la istituzione del Direttore Generale i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate non possono che far capo al Direttore Generale ovvero a dirigenti da lui delegati tanto vero che è il Direttore generale a predisporre il bilancio preventivo e consuntivo

E' da ritenere, quindi, che a tutto concedere il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza potrà stabilire i limiti entro i quali potranno essere delegati ai Direttori d'istituto poteri di spesa e di acquisizione delle entrate(in quest'ultimo caso ovviamente tenendo anche conto della natura delle stesse).

Art.16, comma 2: "Le aree territoriali di ricerca sono istituite con delibera del consiglio di amministrazione, sentiti il consiglio scientifico, nonché il consiglio dei direttori di dipartimento e gli istituti interessati, con modalità e organizzazione stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento"

E' opportuno prevedere anche il parere del Consiglio Scientifico.

Art. 17, comma 2." L'amministrazione centrale è diretta dal direttore generale ed è organizzata in un massimo di tre direzioni centrali di livello generale, di cui una per i servizi tecnologici, e in uffici dirigenziali di livello non generale, in numero non superiore a sedici, individuati secondo le modalità fissate dal regolamento di organizzazione e funzionamento."

Nell'ambito di un assetto organizzativo incentrato sulla Direzione Generale non è immaginabile l'esistenza di uffici equiordinati come senz'altro sono le direzioni centrali previste dalla norma in questione. Si ritiene, peraltro, che l'assetto delineato dalla presente norma possa giustificarsi fintantoché non sarà portato a compimento il complessivo disegno di riorganizzazione dell'ente e si sollecita modifica coerente a siffatta impostazione E' inoltre necessario assicurare la coerenza e rispondenza dell'asseto dell'amministrazione centrale definito mediante la norma in questione con i dati relativi alle vigenti dotazioni organiche.

Art. 18, comma 3: "Le proposte di piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti sono adottati dal consiglio di amministrazione, previa acquisizione del parere del consiglio scientifico, e approvati dal Ministro"

E' opportuno fare riferimento alla procedura prevista dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 213/09.

Art. 20 comma 1 "Il CNRsi avvale del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato"



DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'AFAM E PER LA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA Ufficio III

La norma deve essere modificata nel senso che il CNR si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato poiché ben potrebbe accadere che l'Ente resti coinvolto in controversie portate all'attenzione di Autorità Giudiziarie non situate nella circoscrizione territoriale in cui è competente ad operare l' Avvocatura Generale e in quel caso non potrebbe avvalersi del patrocinio delle Avvocature Distrettuali.

Art. 21 comma 1: "Fino alle determinazioni degli organi nominati con le procedure previste dal decreto di riordino, continuano ad operare le strutture amministrative, dipartimentali e gli istituti esistenti al momento di entrata in vigore del presente statuto."

Appare, infine, necessario prevedere, quale norme a fattor comune tra tutti gli enti, in aggiunta a quanto previsto nell'articolato normativo:

- specifiche disposizioni circa le incompatibilità e il confitto di interesse degli organi e del personale, nonché in materia di patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato;
- disposizioni finali e transitorie, che contemplino:
 - a) modalità di effettiva e rapida piena operatività e completezza degli organi;
 - b) l'esplicitazione che dalle disposizioni dello statuto non si producono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che l'ente provvede o si impegna ad assicurare la piena conformità, presente e futura, alle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, di autorizzazione ad effettuare concorsi ed assunzioni di personale, nonché in materia di contenimento e riduzione degli organici del personale, fatte salve le deroghe o eccezioni espressamente previste da particolari disposizioni di legge;
 - c) una apposita previsione volta ad assicurare il pieno rispetto delle procedure, forme, casi e modalità di relazione con le organizzazioni sindacali, ai sensi del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i e della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento;
 - d) in sede di prima attuazione del presente Statuto e fino alla approvazione dei Regolamenti e dei Disciplinari in esso previsti, continuano a trovare applicazione i Regolamenti e i Provvedimenti assunti secondo il previgente ordinamento.
 - e) l'indicazione esplicita della data di entrata in vigore dello Statuto e dell'organo preposto alla sua emanazione, nonché il riferimento alla sua pubblicazione sulla G.U., al fine di darne ufficialità e comunicazione all'esterno.